

**OGGETTO: Concessione in uso della cascina "Pra del Mazza" p.ed. 1592 in C.C. Pinzolo di proprietà comunale – Sospensione del diritto di uso civico.**

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che tra gli immobili di proprietà pubblica comunale è pure ricompreso il fabbricato denominato "Cascina Pra del Mazza" identificato dalla p.ed. 1592 in C.C. Pinzolo loc. Pra del Mazza.

Considerato che detto fabbricato risulta completamente ristrutturato e regolarmente accatastato alla Partita Tavolate 76 ed è disposto su un piano con all'interno un locale cucina-soggiorno, locale wc e anti wc, piccolo soppalco e portico esterno.

Dato atto che l'immobile risulta gravato da diritto di uso civico ma totalmente inutilizzato dalla comunità locale per gli scopi originariamente stabiliti, per cui questa Amministrazione come le precedenti ha valutato l'opportunità di concedere in uso detto immobile al fine di trarne un maggior profitto e compensare l'impegno anche economico che il comune ha sostenuto per la cura e la salvaguardia dei beni di sua proprietà.

Rilevato che in data 14.01.2015 viene a scadere il contratto n. 418/Rep dd. 14.01.2013 relativo alla concessione in uso della cascina "Pra del Mazza" p.ed. 1592 in C.C. Pinzolo affidata al Sig. Daz Claudio legale rappresentante dell'Albergo Genzianella con sede in Pinzolo frazione Madonna di Campiglio via dei Frari n. 40;

Ritenuto di procedere, in prossimità della scadenza della attuale concessione, alla concessione in uso del predetto immobile mediante asta pubblica con offerte in aumento, previa autorizzazione alla sospensione del diritto di uso civico, alle seguenti condizioni:

- periodo di concessione in uso: anni 3 decorrenti dalla data di sottoscrizione della concessione;
- canone di concessione a base d'asta: Euro 5.000,00 annui con l'obbligo, in capo al concessionario, di effettuare lo sfalcio del prato circostante l'edificio tutte le volte che si renderà necessario (minimo 2 volte all'anno), nonché lo sfalcio delle scarpate e la pulizia delle canalette della strada forestale che porta alla loc. "Centonia";
- spese contrattuali a carico del concessionario;
- cauzione provvisoria pari ad Euro 5.000,00 da allegare all'offerta;
- cauzione definitiva, alla firma del contratto, da effettuare tramite deposito o fideiussione bancaria, pari a una annualità per l'intera durata della concessione;
- la concessione potrà essere revocata in ogni momento per esigenze d'interesse pubblico, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
- la revoca della concessione non creerà in capo al concessionario alcun diritto all'ottenimento di indennizzo di sorta ed imporrà invece al medesimo l'obbligo di immediato rilascio del bene concesso in uso.

Rilevato che la concessione in uso dell'immobile anzidetto viene effettuata, analogamente a quanto effettuato in passato sulla base dei seguenti presupposti :

- Riconcontro della inesistenza nella Comunità di Darè di censiti che fruiscono per finalità zootecniche della cascina "Pra del Mazza";
- Accertamento della omessa utilizzazione da svariati anni del diritto di uso civico di pascolo e di utilizzazione delle strutture edilizie per il ricovero del bestiame e la lavorazione del latte (malghe) da parte dei censiti del Comune di Darè;
- Rilievo della opportunità di acquisire, un notevole corrispettivo in danaro mediante la concessione in uso a terzi, del manufatto insistente sulla p.ed. 1592 in C.C. Pinzolo, altrimenti inutilizzato ed improduttivo di rendita di sorta, a favore dei titolari di diritto di uso civico;

- Accertamento della compatibilità, per le ragioni evidenziate, della provvisoria concessione in uso a terzi dell'immobile anzidetto nell'esclusiva ottica di una corretta e remunerativa gestione dell'immobile gravato da diritto di uso civico;

Evidenziato che i proventi derivanti dalla concessione verranno impiegati per la manutenzione ordinaria del patrimonio di uso civico di cui è titolare il Comune di Darè, che comprende aree destinate a pascolo, a bosco ed edifici di servizio e ciò in ottemperanza al disposto di cui all'art. 10 della L.P. 14/06/2005 n. 6.

Evidenziato altresì che ai sensi del comma 1 dell'art. 15 della L.P. 6/2005 l'Amministrazione competente può disporre a favore di terzi la sospensione del vincolo di uso civico per consentire, tra l'altro, la concessione in uso a titolo oneroso di un determinato bene di uso civico.

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 15 citato, per l'esecuzione del presente atto non è richiesta l'autorizzazione del Servizio Provinciale competente in quanto trattasi di concessione di durata inferiore ai nove anni.

Ritenuto pertanto di procedere alla concessione in uso della p.e. 1592 "Cascina Pra del Mazza" per un periodo di 3 anni, previa sospensione del diritto di uso civico con le clausole inserite nell'avviso d'asta e nello schema di contratto allegati alla presente deliberazione.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 dd. 03.06.2014, immediatamente esecutiva, avente per oggetto "Atto programmatico di indirizzo generale per la gestione del bilancio per l'anno 2014. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi".

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, nonché parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa da parte del Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Vista la Legge 16.06.1927 n. 1766, nonché la L.P. 14.06.2005 n. 6 e relativo Regolamento d'esecuzione;

Ad unanimità di voti palesi, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato constatato e proclamato dal Sindaco – Presidente

## DELIBERA

1. Di sospendere per anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione della concessione il diritto di uso civico gravante sulla p.ed. 1592 in C.C. Pinzolo "Cascina Pra del Mazza".
2. Di concedere in uso l'immobile di cui al precedente punto 1, previo esperimento di asta pubblica con offerte in aumento, alle seguenti condizioni:
  - periodo di concessione in uso: anni 3 decorrenti dalla data di sottoscrizione della concessione;
  - canone di concessione a base d'asta: Euro 5.000,00 annui con l'obbligo, in capo al concessionario, di effettuare lo sfalcio del prato circostante l'edificio tutte le volte che si renderà necessario (minimo 2 volte all'anno), nonché lo sfalcio delle scarpate e la pulizia delle canalette della strada forestale che porta alla loc. "Centonia";
  - spese contrattuali a carico del concessionario;
  - cauzione provvisoria pari ad Euro 5.000,00 da allegare all'offerta;
  - cauzione definitiva, alla firma del contratto, da effettuare tramite deposito o fideiussione bancaria, pari a una annualità per l'intera durata della concessione;
  - la concessione potrà essere revocata in ogni momento per esigenze d'interesse pubblico, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

- la revoca della concessione non creerà in capo al concessionario alcun diritto all'ottenimento di indennizzo di sorta ed imporrà invece al medesimo l'obbligo di immediato rilascio del bene concesso in uso.
3. Di approvare per quanto in premessa esposto ed al fine di concedere in uso l'immobile cascina Pra del Mazza lo schema di avviso di gara nonché lo schema di contratto di concessione, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
  4. Di porre a carico del soggetto concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti il negozio giuridico, nessuna esclusa senza diritto di rivalsa.
  5. Di dare atto che il ricavato derivante dal presente provvedimento sarà introitato alla risorsa 3020955 (cap. 495) dell'entrata del bilancio 2015 e successivi e che saranno impiegati ai sensi dell'art. 10 della L.P. 14/06/2005 n. 6.
  6. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del relativo atto di concessione.
  7. Di disporre la pubblicazione dell'avviso d'asta all'albo pretorio e telematico per 20 giorni consecutivi.
  8. Di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla giunta comunale ex art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.